

ISSUE	Legge provinciale 3/2003		Disegno di legge 1/XV (328/XIV)		Emendamenti Pres. Rossi	Emendamenti M5S
	Art.	Testo	Art.	Testo	Testo	Testo
Oggetto della legge		non previsto (oggetto della legge è nel titolo) Titolo I.p. 5 marzo 2003 n.3 Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali	1	Oggetto 1. Questa legge disciplina l'esercizio dei poteri di indirizzo, di consultazione e di deliberazione popolare in provincia di Trento. Tranne per quanto diversamente stabilito da questa legge, nel caso del referendum confermativo, propositivo e abrogativo questi poteri sono attribuiti agli elettori iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio provinciale; nel caso delle petizioni, dei dibattiti pubblici, dell'iniziativa popolare e del referendum consultivo sono attribuiti a tutti i residenti in provincia di Trento di età superiore a sedici anni. 2. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sulla democrazia diretta".	Soppressione articolo 1 del ddl 1/XV	nessun emendamento
Educazione civica		non previsto	2	Interventi nel campo dell'educazione 1. I piani di studio provinciali del primo e secondo ciclo d'istruzione, nonché gli interventi di formazione degli adulti previsti dall'articolo 69 della legge provinciale sulla scuola, assicurano l'informazione sugli strumenti della democrazia diretta. Ai progetti in materia è dedicata specifica attenzione nell'ambito delle assegnazioni di quote del fondo per la qualità del sistema educativo provinciale, previsto dall'articolo 112 della legge provinciale sulla scuola. 2. La Giunta provinciale disciplina la concessione di borse di studio in materia di democrazia diretta. 3. Nella definizione dei progetti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica), l'atto d'indirizzo disciplinato dallo stesso articolo 2 dedica attenzione all'argomento della democrazia diretta.	Soppressione articolo 2 del ddl 1/XV	nessun emendamento
Commissione per la partecipazione	6	Commissione per il referendum 1. Entro dieci giorni dal deposito della richiesta di referendum presso il Consiglio provinciale è istituita la commissione per il referendum. Tale commissione è nominata dall'ufficio di presidenza del Consiglio ed è composta da tre esperti in discipline giuridiche, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di presidente, individuati tra docenti universitari e avvocati iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti per le giurisdizioni superiori. Un funzionario del Consiglio provinciale svolge le funzioni di segretario della commissione.	3	Commissione per la partecipazione 1. E' istituita la commissione per la partecipazione. La commissione è composta da tre esperti nella materia individuati tra docenti universitari di ruolo o avvocati iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti per le giurisdizioni superiori. 2. Due componenti sono designati dal Consiglio provinciale con voto limitato; uno è designato dal presidente della Provincia. E' vietata la loro designazione per un secondo mandato consecutivo. 3. Per la trattazione delle singole proposte di iniziativa popolare o di referendum i promotori possono designare due ulteriori componenti della commissione, anche privi dei requisiti previsti dal comma 2. Essi hanno diritto di voto. 4. La commissione è nominata dal Presidente del Consiglio provinciale all'inizio di ogni legislatura e continua a esercitare le sue funzioni fino alla nomina della nuova commissione. Il Presidente del Consiglio ne convoca la prima riunione. 5. Funge da segretario della commissione un funzionario del Consiglio provinciale. 6. La commissione elegge nel proprio seno un presidente, che convoca e dirige le sedute, e un suo sostituto. La commissione delibera alla presenza di tutti i componenti e a maggioranza di voti. Può invitare alle singole sedute esperti nelle materie trattate; questi non hanno diritto di voto. 7. Ai componenti della commissione spettano le indennità e i rimborsi previsti dalla normativa provinciale in materia.	Sostituzione art.3 ddl 1/XV con la modifica art.6 della legge 3/2003: commissione nominata da Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale	nessun emendamento
Assistenza legislativa per referendum		non prevista		Consulenza	Sostituzione art.4 ddl 1/XV con la modifica art.20 della legge 3/2003:	nessun emendamento
Assistenza legislativa per iniziativa popolare	20	Assistenza all'iniziativa popolare 1. I promotori che intendono presentare una proposta d'iniziativa popolare possono chiedere al Presidente del Consiglio provinciale di essere assistiti nella redazione dei testi dagli uffici del Consiglio. Allo stesso fine possono anche richiedere dati e informazioni in possesso degli uffici del Consiglio provinciale.	4	1. Chi intende elaborare una proposta di referendum o un'iniziativa popolare può chiedere al Presidente del Consiglio provinciale di essere assistito dagli uffici del Consiglio nella redazione dei testi o dei quesiti. Allo stesso fine può chiedere dati e informazioni in possesso degli uffici del Consiglio	prevista assistenza legislativa per iniziativa popolare e referendum	nessun emendamento
Petizioni		non previste (normate dal Regolamento interno del Consiglio provinciale)	6	Definizione	Soppressione articoli 6-7-8 del ddl 1/XV	nessun emendamento
			7	Presentazione		nessun emendamento
			8	Trattazione		nessun emendamento
Pritani		non previsti	9	Definizione		Aggiunto l'articolo 13bis: Valutazione dell'azione di governo
			10	Elenco per la nomina dei pritani		I pritani vengono nominati automaticamente dopo due anni e mezzo dall'inizio della legislatura per esprimere un parere sull'azione di governo della Giunta e sulla conformità con il programma elettorale della coalizione di maggioranza
			11	Richiesta di selezione		Art.13 ter Valutazione degli strumenti di partecipazione
			12	Riunioni		I pritani vengono nominati automaticamente dopo due anni e
			13	Decisioni		
Consultazioni		Iniziativa popolare delle leggi provinciali non previste	14	Consultazioni 1. L'iniziativa popolare delle leggi provinciali si esercita mediante la proposta di un progetto, redatto in articoli e accompagnato da una relazione che ne illustra i contenuti, sottoscritta da almeno duemilacinquecento elettori aventi titolo ad eleggere il Consiglio provinciale. 2. Ove la proposta riguardi disposizioni che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche ladine, mocheno e cimbra il numero dei	Soppressione dell'art.14 del ddl 1/XV	nessun emendamento
Dibattito pubblico		non previsto	15	Principi		Inseriti i commi 3 e 4 all'articolo 16: 3. Il dibattito pubblico è obbligatorio per opere il cui costo complessivo è superiore ai 10 milioni di Euro e per opere che insistono su territori rientranti nelle aree naturali protette, nei parchi naturali e nei parchi nazionali. 4. Gli atti riguardanti opere pubbliche per le quali la presente legge prescrive il dibattito pubblico e relativi alla progettazione definitiva, esecutiva e alla realizzazione dell'opera sono nulli se il dibattito pubblico non viene svolto.
Iniziativa popolare a voto consiliare			16	Iniziativa		
			17	Svolgimento del dibattito		
			18	Conclusione		
			19	Oggetto dell'iniziativa 1. L'iniziativa popolare delle leggi provinciali si esercita mediante la proposta di un progetto, redatto in articoli e accompagnato da una relazione che ne illustra i contenuti. 2. Un progetto di legge d'iniziativa popolare può essere presentato in Consiglio provinciale quando raccoglie almeno duemilacinquecento sottoscrizioni entro centottanta giorni dalla consegna ai promotori dei relativi moduli. Se la proposta ha ad oggetto disposizioni che riguardano la tutela delle minoranze linguistiche ladine, mocheno e cimbra il numero dei sottoscrizioni è ridotto a cinquecento persone residenti nei comuni dove sono stanziate queste minoranze, ai sensi dello Statuto speciale. Se non viene raggiunto il numero di sottoscrizioni richiesto i promotori possono trasformare l'iniziativa popolare in una petizione.	Soppresso art.19 del ddl 1/XV	Ruolo dei promotori dell'iniziativa in commissione e in Aula 1. I promotori dell'iniziativa popolare sono invitati a illustrarla presso la commissione competente e il Consiglio provinciale e a partecipare alla trattazione della stessa in entrambe le sedi. Il

ISSUE	<u>Legge provinciale 3/2003</u>		<u>Disegno di legge 1/XV (328/XIV)</u>	<u>Emendamenti Pres. Rossi</u>	<u>Emendamenti M5S</u>	
	Art.	Testo	Art.	Testo	Testo	
			20	<p>Presentazione</p> <p>1. Il progetto di legge d'iniziativa popolare è depositato da almeno tre promotori presso la presidenza del Consiglio provinciale. 2. Entro quindici giorni dal deposito la commissione per la partecipazione dichiara inammissibile il progetto di legge esclusivamente se esso: a) è in contrasto con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; b) è in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; c) è in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione italiana; d) esula manifestamente dalle competenze della Provincia; e) non è conforme a questa legge.</p> <p>3. Il provvedimento che dichiara l'inammissibilità è motivato, è tempestivamente comunicato ai primi tre promotori e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.</p> <p>4. La raccolta delle sottoscrizioni inizia dopo che la commissione per la partecipazione ha comunicato ai promotori che il progetto è ammesso.</p> <p>5 Dopo la verifica sulla regolarità della firma da parte della commissione per la partecipazione il presidente del Consiglio provinciale assegna il progetto, entro dieci giorni, alla competente commissione del Consiglio provinciale. I primi tre promotori hanno diritto di partecipare ai lavori della commissione, anche facendosi assistere da esperti, con le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio provinciale.</p> <p>6. Se il Consiglio provinciale non ha approvato o respinto il progetto di legge entro quattordici mesi dalla sua presentazione esso è sottoposto a referendum con le modalità previste da questa legge per il referendum proposutivo, senza che sia necessario raccogliere le relative sottoscrizioni.</p> <p>7. Se l'esame dell'iniziativa è interrotto per la fine della legislatura provinciale i termini previsti da quest'articolo sono computati nuovamente a partire dall'assegnazione alla commissione consiliare competente nella legislatura successiva.</p> <p>8. Per quanto non previsto da questo capo si applica quanto disposto da questa legge per i referendum.</p>	<p>inserimento del vaglio di ammissibilità all'iniziativa popolare a voto consiliare con l'aggiunta di un termine di 60 giorni per la valutazione della commissione prima di poter avviare la raccolta delle firme;</p> <p>inserimento dei limiti di materia all'iniziativa popolare ed in particolare alle proposte di legge contrarie alla Dichiarazione universale diritti dell'uomo, alla Costituzione Italiana e allo Statuto di autonomia;</p> <p>riduzione da 6 a 3 mesi per la raccolta delle firme dell'iniziativa popolare a voto consiliare;</p> <p>inserimento del limite in materia tributaria e di bilancio per le iniziative popolari;</p> <p>estensione dei termini per la discussione dell'iniziativa popolare. Oltre ai 60 giorni preventivi alla raccolta delle firme per la valutazione di ammissibilità il computo del termine di 24 mesi entro il quale il disegno di legge di iniziativa di popolare deve essere discusso viene azzerato con l'inizio della nuova legislatura;</p> <p>sparisce il vincolo di obbligatorietà della discussione dell'iniziativa popolare. Si va a referendum proposutivo solo se precedentemente si raccolgono 13 mila firme;</p>	
			21	<p>Audizione pubblica</p> <p>1. I promotori del progetto di legge d'iniziativa popolare possono presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica, organizzata dalla presidenza del Consiglio provinciale. All'audizione pubblica sono invitati i componenti del Consiglio e della Giunta provinciale, se lo chiedono i promotori. La convocazione e il resoconto dell'audizione sono pubblicati nella sezione del sito del Consiglio provinciale dedicata alla partecipazione e sono pubblicizzati per mezzo degli organi d'informazione locali; ne è data notizia, inoltre, con le modalità adottate per la pubblicizzazione degli atti consiliari.</p>	Articolo 21 recepito: inserito come art.19bis alla legge 3/2003	
			22	<p>Referendum proposutivo semplificato</p> <p>1. Se un progetto di legge d'iniziativa popolare è stato approvato con modificazioni sostanziali dal Consiglio provinciale i promotori possono promuovere un referendum proposutivo, ai sensi e con le modalità stabilite dal capo IV, sezione IV. La commissione per la partecipazione decide sul carattere sostanziale delle modificazioni. In caso di approvazione della proposta di iniziativa popolare il Presidente della Provincia promulga quest'ultima e dichiara l'abrogazione dell'atto approvato dal Consiglio provinciale.</p>	Soppresso art.22 del ddl 1/XV	
Ambito di applicazione dei referendum	1	Ambito di applicazione del referendum proposutivo 1. È ammesso referendum proposutivo su specifiche questioni di particolare interesse provinciale.				
	2	Materie sulle quali non è ammesso il referendum proposutivo 1. Non possono essere sottoposti a referendum proposutivo: a) questioni riguardanti tributi e bilancio; b) questioni già sottoposte a referendum proposutivo negli ultimi cinque anni; c) questioni che riguardano la tutela delle minoranze linguistiche ladine, mocheno e cimbre, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5.				
	17	comma 4. Al referendum consultivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I per il referendum proposutivo.				
	23	Referendum abrogativo 1. Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge provinciale può essere indetto quando lo richiedono ottomila elettori aventi titolo a eleggere il Consiglio provinciale o venti consigli comunali. 2. Non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi provinciali riguardanti il bilancio, i tributi, la tutela delle minoranze linguistiche ladine, mocheno o cimbre, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, nonché per le leggi di cui al secondo comma dell'articolo 47 dello Statuto speciale... etc.	<p>Ambito di applicazione</p> <p>1. Possono essere oggetto di referendum tutti gli atti della Provincia, nei limiti e nelle forme stabiliti da questa legge. 2. Possono essere sottoposti a referendum, in particolare, tutti gli atti amministrativi generali. Possono essere sottoposti a referendum, inoltre, gli altri atti amministrativi, se soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) comportano uscite per oltre cinque milioni di euro; b) comportano uscite periodiche e una singola uscita supera un milione di euro; c) riguardano progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale o a valutazione ambientale strategica; d) riguardano programmi disciplinati dalla legge sulla programmazione provinciale.</p>	Soppressione articolo 23 del ddl 1/XV	nessun emendamento	
	18	NB. non previsto referendum per atti amministrativi come le delibere di Giunta				
Valutazione ammissibilità	18	dal comma 5 al comma 9	25	Valutazione sull'ammissibilità della proposta	Soppressione dell'articolo 25 del ddl 1/XV	nessun emendamento
Raccolta delle firme	8	Raccolta delle firme (comunicazioni solo su supporto cartaceo) - con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53	26	Modalità di sottoscrizione (anche elettronica)	parzialmente soppresso (accettato l'invio dei moduli in formato elettronico ai Comuni)	nessun emendamento
Trasformazione della modalità di presentazione		non prevista	27	Trasformazione della modalità di presentazione 1. Se non viene raccolto il numero di sottoscrizioni necessario per un referendum i promotori possono chiedere che la proposta sia convertita in iniziativa popolare o in petizione, in base al numero di sottoscrizioni raccolte.	Soppressione dell'articolo 25 del ddl 1/XV	nessun emendamento
Trasparenza su finanziamenti alla campagna referendaria		non prevista	29	Trasparenza 1. I promotori comunicano alla presidenza del Consiglio provinciale le fonti e l'ammontare dei loro finanziamenti, inclusi quelli spesi per la raccolta delle firme e per la propaganda referendaria, se i singoli importi superano i 5.000 euro. 2. La violazione degli obblighi previsti dal comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma compresa fra 500 a 5.000 euro. Per l'applicazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Le somme riscosse sono introitte nel bilancio della Provincia.	Soppressione dell'articolo 29 del ddl 1/XV	nessun emendamento

ISSUE	<u>Legge provinciale 3/2003</u>		<u>Disegno di legge 1/XV (328/XIV)</u>	<u>Emendamenti Pres. Rossi</u>	<u>Emendamenti M5S</u>	
	Art.	Testo	Art.	Testo	Testo	
Opuscolo informativo		non previsto	30	<p>Informazione</p> <p>1. In coincidenza con l'inizio della raccolta delle firme i comuni informano i residenti sui termini per la raccolta e sulle possibilità di sottoscrizione, usando a tal fine tutte le modalità di pubblicizzazione delle loro attività altrimenti in uso.</p> <p>2. Fra il trentesimo e il quarantesimo giorno precedente la data stabilita per il voto la presidenza del Consiglio provinciale invia agli aventi diritto al voto un opuscolo contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'indicazione del giorno in cui si svolge la votazione e gli orari di apertura dei seggi; b) una descrizione riassuntiva e facilmente comprensibile sul contenuto essenziale di ciascun quesito, e la sua completa formulazione; c) la posizione dei promotori e dei loro sostenitori, le posizioni contrarie, la posizione eventualmente assunta dai gruppi consiliari e dalla Giunta provinciale; d) l'indicazione di tutti i finanziamenti superiori a 5.000 euro, dei loro importi e della loro provenienza, sulla base delle comunicazioni previste dall'articolo 29. Se dopo la stampa dell'opuscolo emergono ulteriori finanziamenti essi sono divulgati dalla presidenza del Consiglio provinciale; e) un facsimile della scheda di voto; f) la descrizione delle modalità di votazione e di scrutinio. <p>3. La presidenza del Consiglio provinciale garantisce a tutti eguali spazi per illustrare la loro posizione ai sensi del comma 2, lettera c).</p> <p><small>Le comunicazioni annunciate dalla presidenza del Consiglio provinciale prima del giorno in cui si svolgono i referendum pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione, nelle sezioni del sito del Consiglio e della Giunta provinciale dedicate alla partecipazione, negli organi d'informazione locali. Le votazioni possono avere luogo ogni anno in tre domeniche, comprese nei periodi fra il 15 gennaio e il 15 giugno e fra il 15 settembre e il 15 dicembre, escludendo le domeniche che coincidono o sono collocate a meno di tre giorni di distanza da festività civili o religiose. Le date sono stabilite con decreto del Presidente della Provincia e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento. I seggi restano aperti dalla ore 6 alle ore 22.</small></p> <p>2. Il Presidente della Provincia stabilisce la data delle votazioni relative a ogni referendum individuando fra quelle stabilite in base al comma 1 quella immediatamente successiva distante almeno cinquanta giorni dalla comunicazione inviatagli ai sensi dell'articolo 28, comma 2. Il relativo decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nelle sezioni del sito del Consiglio e della Giunta provinciale dedicate alla partecipazione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione</p>	Soppressione dell'articolo 30 del ddl 1/XV	nessun emendamento
Giornata elettorale	11	Termini per lo svolgimento	31		nessun emendamento	
	12	Indizione del referendum propositivo				
		1. Il referendum è indetto con decreto del Presidente della Provincia, da emanarsi non meno di cinquanta e non più di sessanta giorni prima della sua effettuazione. Il decreto indica quanto segue:				
		a) giorno e orario di inizio e conclusione della votazione, tenendo conto che i seggi elettorali devono rimanere aperti almeno dieci ore al giorno;				
		b) i quesiti che costituiscono oggetto del referendum;				
		c) i requisiti per la validità della votazione.				
		2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.				
Voto elettronico e postale		non previsto	32	Voto elettronico e postale	Soppressione articolo 32 del ddl 1/XV	
	4	Validità del referendum propositivo		1. Il regolamento di esecuzione disciplina le modalità per il voto elettronico, per posta elettronica con firma digitale e per il voto postale, approvando il modello delle schede per la votazione.	nessun emendamento	
		1. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.		Art.33 del ddl 1/XV sostituito da: modifica art.4 legge 3/2003: quorum al 20%	nessun emendamento	
Quorum ed effetti del referendum propositivo e abrogativo	13	Operazioni successive (al referendum propositivo)	33	Risultato del referendum (confermativo, propositivo e abrogativo)	gli effetti del referendum propositivo rimangono incerti	
		1. Qualora il referendum abbia esito positivo la Giunta provinciale o il Consiglio provinciale, secondo la rispettiva competenza, adottano, entro tre mesi, le iniziative e i provvedimenti per l'attuazione dei risultati del referendum.		1. Appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici elettorali la commissione per la partecipazione accerta pubblicamente il numero complessivo di coloro che hanno partecipato alla votazione, somma i voti favorevoli e i voti contrari e proclama i risultati del referendum. Di queste operazioni è redatto un verbale in due esemplari, uno dei quali è trasmesso al Presidente della Provincia.		
	18	Effetti del referendum abrogativo		2. La proposta sottoposta a referendum è approvata se la maggioranza dei votanti si esprime in suo favore.		
		... comma 12. Il Presidente della Provincia provvede per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei risultati del referendum. Qualora il risultato della votazione sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Provincia dichiara, con proprio decreto, l'abrogazione della legge provinciale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum. Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino ufficiale della Regione e l'abrogazione ha effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione....	3. Il Presidente della Provincia proclama immediatamente i risultati del referendum; entro tre giorni il relativo decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nelle sezioni del sito del Consiglio e della Giunta provinciale dedicate alla partecipazione.			
		NB. per il quorum di partecipazione si rimanda al referendum propositivo		con un emendamento all'art.43 del ddl 1/XV viene modificato l'art.18 (referendum abrogativo) della legge 3/2003: firme da 8000 a 13.000 quorum di partecipazione 40%	nessun emendamento	
Referendum c	1	Ambito di applicazione del referendum propositivo (e consultivo)	34	Oggetto	Art.34 ddl 1/XV soppresso	
		1. È ammesso referendum propositivo su specifiche questioni di particolare interesse provinciale		1. Il referendum consultivo riguarda questioni disciplinate o che possono essere disci	nessun emendamento	
				a) leggi provinciali;		
				b) regolamenti di esecuzione;		
				c) deliberazioni della Giunta provinciale;		
				d) altri atti amministrativi della Provincia.		
				...		

ISSUE	Legge provinciale 3/2003		Disegno di legge 1/XV (328/XIV)		Emendamenti Pres. Rossi	Emendamenti M5S
	Art.	Testo	Art.	Testo	Testo	Testo
Referendum confermativo		Promotori del referendum consultivo 1. Sulle questioni indicate all'articolo 1 è indetto referendum consultivo quando è richiesto: a) dal Consiglio provinciale, con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi componenti; b) da almeno dieci consigli comunali, che rappresentino almeno il cinque per cento dei residenti nella provincia di Trento; c) dalla Giunta provinciale; d) dal Consiglio delle autonomie, se costituito. 2. Sulle questioni che coinvolgono interessi della minoranza linguistica ladina il referendum consultivo è indetto ove lo richiedono i consigli comunali della maggioranza dei comuni ladini indicati dall'articolo 48 dello Statuto speciale; sulle questioni che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche mocheno e cimbra ove lo richiedono i consigli comunali della maggioranza dei comuni germanofoni indicati dall'articolo 102 dello Statuto speciale. 3. Tutte le comunicazioni relative al referendum consultivo richiesto sono dirette: al Presidente del Consiglio provinciale nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera a); ad un sindaco designato dai comuni nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera b); al Presidente della Provincia nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera c) o al presidente del Consiglio delle autonomie nell'ipotesi prevista dal comma 1, lettera d). 4. Al referendum consultivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I per il referendum propositivo.	35	Requisiti 1. Può essere indetto un referendum consultivo quando: a) entro novanta giorni la relativa richiesta raccoglie almeno b) lo chiede un terzo dei componenti del Consiglio provinci c) lo chiede la Giunta provinciale o uno dei suoi component d) lo chiedono almeno cinque comuni nei quali risiedono, c	Art.35 ddl 1/XV sostituito dal seguente: modifica all'art.5 della legge 3/2003: da 8.000 a 13.000 firme per richiesta del referendum propositivo	nessun emendamento
		non previste	36	Consultazioni riguardanti una pluralità di proposte	Art.36 ddl 1/XV soppresso	nessun emendamento
		non previsto (rimanda a referendum propositivo - art.13 legge 3/2003)	37	Seguito del referendum	Art.37 ddl 1/XV soppresso	nessun emendamento
		non previsto	38	Oggetto 1. Il referendum confermativo riguarda, in alternativa: a) il testo di una legge provinciale o di singole sue disposizioni, i suoi estremi, la data e il numero del Bollettino ufficiale della Regione in cui è stata pubblicata, la domanda se l'elettorale è favorevole a esse; b) il testo di un regolamento provinciale o di singole sue disposizioni, i suoi estremi, la data e il numero del Bollettino ufficiale della Regione in cui è stato pubblicato, la domanda se l'elettorale è favorevole a esse; c) il testo di un atto amministrativo della Provincia o di singole sue disposizioni, i suoi estremi e la domanda se l'elettorale è favorevole a esse. 2. La commissione per la partecipazione appone al quesito una denominazione riassuntiva precisa, sentiti i promotori.	Soppressione articolo 38 del ddl 1/XV	nessun emendamento
		non previsto	39	Requisiti e seguito del referendum 1. La richiesta di referendum è presentata entro sette giorni dalla pubblicazione della legge o del regolamento sottoposto a referendum nel Bollettino ufficiale della Regione o – per gli atti amministrativi – nel sito internet della Provincia. Nel caso dei regolamenti e degli atti amministrativi la richiesta sospende l'efficacia dell'atto, e viene pubblicata con le stesse modalità di quest'ultimo. Nel caso delle leggi la richiesta sospende l'efficacia dell'atto se le leggi stesse lo prevedono. 2. La richiesta è sottoposta a referendum se raccoglie almeno ottomila sottoscrizioni entro novanta giorni o, quando la proposta ha ad oggetto disposizioni che riguardano la tutela delle minoranze linguistiche ladina, mocheno e cimbra, esclusivamente se le sottoscrivono entro novanta giorni almeno millecinquecento elettori residenti nei comuni dove sono stanziate queste minoranze, ai sensi dello Statuto speciale. Per gli atti amministrativi il termine è ridotto a quarantacinque giorni. 3. Il referendum è indetto anche quando lo chiedono almeno dieci comuni nei quali risiedono, complessivamente, almeno cinquantamila persone. 4. In caso di sottosposizione dell'atto a referendum la sua efficacia è ulteriormente sospesa fino al decreto del Presidente della Provincia che proclama i risultati del referendum; in caso contrario l'atto acquista efficacia in base alle sue previsioni. Se le disposizioni sottoposte a referendum non sono approvate il Presidente della Provincia ne dichiara l'abrogazione, nel decreto previsto dall'articolo 33, comma 3.	Soppressione articolo 39 del ddl 1/XV	comma 2 - abbassamento da 8.000 a 4.000 firme in 90 giorni per le leggi e 45 giorni per gli atti amministrativi comma 3 - 10 comuni nei quali risiedono 25 mila abitanti (anziché 50mila) Si aggiunge l'art. 39bis intitolato "Referendum confermativo obbligatorio" 1. Tutte le leggi di cui all'art 47 dello Statuto di Autonomia sono sottoposte obbligatoriamente a referendum confermativo. 2. Tutte le leggi e gli atti amministrativi che comportano spese annuali superiori ai 50 Milioni, o quelle pluriennali che comportano spese annuali superiori ai 10 Milioni, sono sottoposte obbligatoriamente a referendum confermativo. 2. L'indizione, lo svolgimento, le operazioni di scrutinio e l'esito del referendum sono effettuate ai sensi della legge provinciale n.13 del 12 ottobre 2002 approvata in attuazione di quanto previsto dall'articolo 47 dello Statuto speciale.
	1	Art. 1 Ambito di applicazione 1. È ammesso referendum propositivo su specifiche questioni di particolare interesse provinciale.	40	Oggetto 1. Il referendum propositivo riguarda: a) progetti di legge provinciale; b) progetti di regolamento provinciale; c) progetti di atti amministrativi della Provincia.	Soppressione art.40 1/XV	nessun emendamento
	5	Promotori del referendum propositivo 1. Il referendum propositivo è indetto quando lo richiedono almeno ottomila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia per l'elezione del Consiglio provinciale o, nel caso in cui la proposta di referendum abbia ad oggetto questioni che coinvolgono interessi delle minoranze linguistiche ladine, mocheno e cimbra, millecinquecento elettori del Consiglio provinciale residenti nei comuni ladini, mocheni e cimbri di cui al comma 1, articolo 102 dello Statuto speciale, la tutela delle minoranze	41	Requisiti e seguito del referendum 1. Il referendum propositivo è indetto se raccoglie almeno ottomila sottoscrizioni entro centottanta giorni o, quando la proposta ha ad oggetto disposizioni che riguardano la tutela delle minoranze linguistiche ladina, mocheno e cimbra, inoltre, se entro centottanta giorni la sottoscrivono almeno millecinquecento elettori residenti nei comuni dove sono stanziate queste minoranze, ai sensi dello Statuto speciale. 2. Il referendum propositivo è indetto anche quando lo chiedono almeno dieci comuni nei quali risiedono, complessivamente, almeno cinquantamila persone. 3. Entro centottanta giorni dal deposito delle sottoscrizioni il Consiglio o la Giunta provinciale possono approvare la proposta oppure una controproposta; quest'ultima è sottoposta a referendum in concorrenza con la proposta. 4. Nel voto sono usate schede che consentano di approvare o la proposta, o la controproposta, o di respingerle entrambe. Se la somma dei voti favorevoli all'accoglimento di ambo le proposte supera la somma dei voti favorevoli al respingimento delle proposte è approvata la proposta che ottiene il maggior numero di preferenze. 5. Il Presidente della Provincia promulga o emana l'atto sottoposto a referendum, se esso è approvato.	Art. 41 ddl 1/XV sostituito dal seguente: dopo comma 3, art.17 (referendum consultivo) legge 3/2003 si introduce il quorum di partecipazione del 20%	comma 1: abbassamento da 8.000 a 6.000 sottoscrizioni per richiedere il referendum propositivo comma 2: abbassamento da 50mila e 25mila
Ref. propositivo vincolante (iniziativa popolare a voto popolare)	18		42	Oggetto 1. Il referendum abrogativo è un quesito sull'abrogazione di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi della Provincia o di singole loro disposizioni. L'oggetto del quesito è formulato in termini chiari e sintetici.	Soppressione art.42 ddl 1/XV	nessun emendamento

ISSUE	<u>Legge provinciale 3/2003</u>		<u>Disegno di legge 1/XV (328/XIV)</u>		<u>Emendamenti Pres. Rossi</u>	<u>Emendamenti M5S</u>
	Art.	Testo	Art.	Testo	Testo	Testo
			43	<p>Requisiti e seguito del referendum</p> <p>1. Il referendum abrogativo è indetto se raccoglie almeno ottomila sottoscrizioni entro centottanta giorni o, quando la proposta ha ad oggetto disposizioni che riguardano la tutela delle minoranze linguistiche ladine, mocheno e cimbra, esclusivamente se entro centottanta giorni le sottoscrivono almeno millecinquecento elettori residenti nei comuni dove sono stanziate queste minoranze, ai sensi dello Statuto speciale.</p> <p>2. Il referendum abrogativo è indetto anche quando lo chiedono almeno dieci comuni nei quali risiedono, complessivamente, almeno cinquantamila persone.</p> <p>3. Se prima della data di svolgimento della consultazione le disposizioni oggetto di referendum sono abrogate il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale, dispone con decreto l'annullamento del referendum. Le operazioni già svolte perdono efficacia.</p> <p>4. Se il risultato del referendum è favorevole all'abrogazione il Presidente della Provincia, nel decreto previsto dall'articolo 33, comma 3, dichiara l'abrogazione delle disposizioni sottoposte a referendum. L'abrogazione ha effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.</p> <p>5. Il Presidente della Provincia può sospendere gli effetti del referendum per un massimo di centoventi giorni dalla data della pubblicazione dei suoi risultati.</p>	<p>Art.43 ddl 1/XV sostituito dal seguente:</p> <p>modificato art.18 (referendum abrogativo) della legge 3/2003:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottoscrizioni passano da 8.000 a 13.000 - quorum di partecipazione al 40% 	<p>comma 1: abbassamento da 8.000 a 6.000 sottoscrizioni per richiedere il referendum propositivo</p> <p>comma 2: abbassamento da 50mila a 25mila</p>
Mozione di sfiducia di iniziativa popolare	non prevista		44	<p>: Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge elettorale provinciale è inserito il seguente:</p> <p>"1 bis. Una mozione di sfiducia motivata nei confronti del Presidente della Provincia o di uno o più assessori può essere proposta da cinquemila elettori iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio provinciale. Le sottoscrizioni sono raccolte con le modalità stabilite per le iniziative popolari dalla legge provinciale sulla democrazia diretta.".</p>	Soppressione dell'art.44 ddl 1/XV	abbassamento delle sottoscrizioni da 5.000 a 2.500
Limite dei mandati	non previsto		45	<p>1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale è sostituito dal seguente:</p> <p>"2. Non è eleggibile alla carica di Presidente della Provincia chi ha esercitato queste funzioni per più di nove anni. Non è rinominabile alla carica di assessore chi ha svolto queste funzioni per più di nove anni. Non è eleggibile alla carica di consigliere provinciale chi è ha esercitato queste sole funzioni per più di quattordici anni, o ha esercitato funzioni di consigliere, assessore o Presidente della Provincia per più di nove anni complessivi."</p>	Soppressione dell'art.45 ddl 1/XV	2 mandati al massimo per Presidente, Assessori e Consiglieri
Pubblicità della situazione patrimoniale	non prevista		46	<p>Pubblicità della situazione patrimoniale</p> <p>1. Se un consigliere provinciale non rende nota la sua situazione patrimoniale ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), e delle sue disposizioni attuative, la presidenza del Consiglio provinciale cessa la corresponsione di qualsiasi trattamento economico o rimborso a carico del Consiglio e a favore del consigliere. La corresponsione riprende a decorrere dalla pubblicazione delle relative informazioni, senza recupero delle somme non corrisposte.".</p>	Soppressione dell'art.46 ddl 1/XV	nessun emendamento
Norme transitorie	non previste				Soppressione degli articoli 47-48-49-50	Dopo l'articolo 50 si inserisce l'articolo 51 intitolato "Valutazione della presente legge" con il seguente contenuto: "1. I pritani vengono nominati automaticamente dopo due anni e mezzo dall'entrata in vigore della presente legge per esprimere un parere sull'efficacia della stessa.
Portale/sezione online della partecipazione	non previsto (sommarie disposizioni nel Regolamento del Consiglio provinciale)		8	(Trattazione delle Petizioni) art.8 comma 4 4. Gli atti relativi alla trattazione delle petizioni sono pubblicati anche nella sezione del sito del Consiglio provinciale dedicata alla partecipazione, che informa sul loro esito; ne è data notizia, inoltre, con le modalità adottate per la pubblicizzazione degli altri atti consiliari.		
			13	(Decisioni dei pritani) art.13 comma 2 2. Le decisioni dei pritani sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione, nelle sezioni dei siti internet del Consiglio e della Giunta provinciale dedicate alla partecipazione e sono pubblicizzate per mezzo degli organi d'informazione locali.		
			17	(Svolgimento dibattito pubblico) art.17 comma 2 2. Le deliberazioni delle commissioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione e nelle		
			21	(Audizione pubblica per iniziativa popolare) art.21 . La convocazione e il resoconto dell'audizione sono pubblicati nella sezione del sito del Consiglio		
			25	(Valutazione ammissibilità referendum) art.25 comma 6 6. I nomi dei promotori e le informazioni sulla proposta sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della		
			28	(Esame della regolarità della proposta di referendum) ... pubblicità su portale partecipazione		
			30	(Informazione) ... opuscoli informativi per referendum		
			31	(Giornata elettorale)		
			33	(Risultato referendum)		